



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
 Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Il Dirigente

- VISTO il proprio precedente provvedimento n. 9594 del 7.10.2016 che, in esecuzione del Decreto monocratico n. 5052/2016, emesso dal Tar Lazio sez. III bis nell'ambito del ricorso n. 9422/2016, ha disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento per la scuola secondaria del sottoelencato ricorrente abilitato TFA:
Bonfiglio Mariateresa; cl. A036
- TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia favorevole all'Amministrazione;
- VISTA la decisione successivamente assunta nel merito dal TAR Lazio sez. III bis con sentenza n. 10664/2016, che, in via definitiva, respinge il predetto ricorso n. 9422/2016, con il quale l'istante - abilitata TFA - chiedeva l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di questa provincia;
- CONSIDERATO che la predetta decisione si pone in linea con l'indirizzo già espresso dal Consiglio di Stato con Ordinanza n. 364/2016 e con la recente sentenza dello stesso Tar Lazio, sez. III bis n. 10112/2016;
- RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'esecuzione della Sentenza del Tar Lazio, sez. III bis n. 10664/2016 pubblicata in data 27.10.2016;
- VISTO l'art. 25, comma 5, del C.C.N.L. del 29.11.2007 nella parte in cui prevede che "è comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto";

Dispone

- 1.1 Per le motivazioni di cui in premessa è depennata con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa provincia la sottoindicata Ricorrente, precedentemente inserita con riserva nella corrispondente Graduatoria ad Esaurimento in esecuzione del Decreto monocratico n. 5052/2016, emesso dal Tar Lazio sez. III bis:
Bonfiglio Mariateresa; cl. A036.
- 1.2 Per effetto del suddetto depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa provincia, sono annullati gli atti di individuazione del predetto docente come destinatario di contratti di supplenza per l'a.s. 2016/2017.
- 1.3 I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con il predetto docente contratti a tempo determinato a seguito degli atti di individuazione annullati con il presente decreto, adatteranno, in attuazione dell'apposta clausola risolutiva, i decreti motivati di risoluzione del contratto, essendo venuto meno il presupposto che dava loro diritto all'individuazione.
- 1.4 Ai sensi dell'art 2126 c.c., 1° comma ("La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione") restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dai docenti in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto.
- 1.5 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

Il Dirigente
 Dott.ssa Barbara Sardella